



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 585 / 2026
del 03/09/2026

Servizio AFFARI GENERALI

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2026
PRIMO SECONDO E TERZO TRIMESTRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto sindacale n. 17 del 23/12/2025

PREMESSO che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- pertanto, a decorrere dal 19/08/2014, i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;
- in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, l'orientamento prevalente di matrice giurisprudenziale, prevede che i diritti di rogito siano riconosciuti, nella misura del

100%, ai Segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti ai segretari della fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

- con deliberazione n. 74/2019/OMIG la Corte dei Conti della Liguria ha stabilito che, ai fini della quantificazione del tetto del quinto dello stipendio, debbano essere cumulati tutti gli incarichi percepiti nei Comuni, o in altri enti locali, ove il Segretario presta servizio da titolare, come reggente o a scavalco;

CONSIDERATO che :

- l'interpretazione della Sezione Autonomie contenuta nella deliberazione n. 21/2015, secondo la quale le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti, deve ritenersi non più attuale, a seguito della successiva delibera n. 24/2019, con la quale la Sezione Autonomie ha ritenuto competente sul tema il giudice che ha cognizione e procede all'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali (ossia il Giudice Ordinario);

- la dichiarazione di inammissibilità oggettiva è stata pronunciata sulla base di una deliberazione di remissione della questione in cui non solo si prospettava una ricostruzione diversa da quella contenuta nella deliberazione n. 21/2015 da parte delle sezioni regionali, ma si faceva espressa menzione della posizione del Giudice Ordinario;

- il Giudice Ordinario, quando si è pronunciato su questi temi, è giunto alla conclusione che l'IRAP è a carico dell'Ente locale, mentre gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell'ordinamento, una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;

- anche alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, alla luce delle decisioni del Giudice Ordinario, erano giunte alla medesima conclusione indicata nel precedente punto (in particolare la deliberazione n. 400/2018 della Corte dei Conti, Sez. controllo del Veneto);

- proprio a seguito della dichiarazione di inammissibilità oggettiva contenuta nella deliberazione della Sez. Autonomie n. 24/2019, sul punto non arriveranno altre indicazioni dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, le quali, qualora investite nuovamente della questione, dovranno limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del quesito;

- le decisioni da assumere da parte degli operatori degli enti interessati non potranno a questo punto che basarsi sulle decisioni del Giudice Ordinario, il Giudice competente alla cognizione e all'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, il quale ha già espresso il proprio orientamento di merito, che, si ribadisce, è stato fatto proprio anche dalle Sezioni regionali Veneto e Liguria della Corte dei Conti;

- eventuali interpretazioni "restrittive" potrebbero pertanto rappresentare un potenziale danno;

RILEVATO

- che nel Comune di Albano Sant'Alessandro, ove la dott.ssa Luisa Borsellino presta servizio quale Segretario di fascia A, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

- l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Albano S. Alessandro, sommato a quelli riscossi dagli altri Comuni presso i quali è stato prestato servizio in convenzione a scavalco o reggenza, non deve eccedere la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario, intendendosi come stipendio in godimento, quello percepito in tutti gli enti dove lo stesso presta servizio, e diritti di rogito verranno pertanto imputati ai singoli Comuni presso i quali sono maturati in ragione della data di stipula degli atti e fino al raggiungimento del limite fissato dalla norma;

DATO ATTO che sono stati incassati per diritti di rogito:

- €. 2.447,24 relativi al contratto nr. 75 del 10 Giugno 2026 stipulato con la SI.SE.CO sas per l'affidamento del servizio di pulizia immobili di proprietà Comunale – anni 2026-2029;
- €.3.325,90 relativi al contratto nr. 76 del 22 Luglio 2026 stipulato con la Finocchiaro Costruzioni Srl per i lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale – demolizione e ricostruzione tribuna e spogliatoi;
- che in ragione della data di stipula degli atti sopra riportati al Segretario Generale ufficiale rogante spetta la liquidazione degli interi importi sopra indicati, corrispondenti ai diritti di rogito;

DATO ATTO che il presente provvedimento contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è il dipendente Vozzi Bianca ;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- La L. n. 241 del 7.8.1 990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo);
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il D.L. n.77 del 31.05.2021 relativo a “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento”, convertito in legge n.108/2021;
- La L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/28018 (Privacy);
- L'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Lo Statuto del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Comune di Albano S.A.

ATTESO che:

- Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 17/12/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione 2026/28;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

D E T E R M I N A

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

Di prendere atto che sono stati incassati dal Comune diritti di rogito relativi al primo, secondo, terzo trimestre 2026 per un importo di euro 5.773,14;

Di procedere alla liquidazione delle somme corrispondenti per il Comune di Albano S. Alessandro , dei diritti di rogito per un totale pari a euro 5.773,14 al Segretario generale Dott.ssa Luisa Borsellino.

Di dare atto che il conteggio dei diritti di rogito maturati, in virtù dei contratti stipulati dai comuni presso i quali è stato prestato servizio in convenzione a scavalco o reggenza non raggiunge il limite massimo dei diritti erogabili.

Di imputare la spesa complessiva al bilancio di previsione 2026 – 2028 esercizio 2026 nel seguente modo: cap. 370 codice bilancio 1.01.01.01.008 – missione 01– programma 02 – gruppo 2° livello 101;

Di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di dare atto della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Di dare atto che il presente provvedimento si è concluso nei termini di legge come previsto dall'art.2 L.241/90;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all'albo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi i termini sono decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge.

Albano S.A., 03/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)